SCHEMA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.

7	ГD	٨
		. –

1101
Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Roma, Largo Giuseppe
Tartini, n. 3/4, codice fiscale e partita IVA 06208031002, in persona di,
nella qualità di Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli in base alla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data (di seguito: il
"GME")
E
, con sede sociale in, n, codice fiscale e partita IVA, capitale sociale (interamente versato) di euro, società iscritta nel
Registro delle Imprese - Ufficio di al n ed all'Albo Banche al n,
in persona di, nella qualità di, domiciliato per la carica presso la
sede di(di seguito: il "Prestatore").

Il GME e il Prestatore (di seguito congiuntamente denominati: le "parti")

PREMESSO CHE

- A) il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il "D.lgs. n. 79/99"), a cui è affidata l'organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico;
- B) con decreto 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 79/99, il Ministro delle Attività Produttive, sentita l'AEEG, ha approvato il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (nel seguito: la Disciplina) come successivamente modificato ed integrato;
- C) il GME nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico organizza e gestisce il mercato dei certificati verdi, ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le cui regole di funzionamento sono dettate all'interno della Disciplina;
- D) il GME organizza e gestisce il mercato dei titoli di efficienza energetica, secondo le Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, adottate d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi

quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" come s.m.i. e dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" come s.m.i:

- E) il GME organizza e gestisce il mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra in conformità al Regolamento delle Unità di emissione dei gas a effetto serra, adottato e pubblicato sul sito internet del GME in data 19 marzo 2007 e ss.mm.ii.;
- F) il GME organizza e gestisce la Piattaforma dei conti energia a termine (nel seguito PCE) di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 111/06 e ss.mm.ii.;
- G) con determinazione del 7 febbraio 2007, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha positivamente verificato il regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine (nel seguito: Regolamento PCE), come successivamente modificato ed integrato;
- H) al GME sono altresì affidate la gestione economica del mercato del gas (nel seguito: M-GAS), ai sensi dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché la gestione della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (nel seguito: P-GAS) di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2010 (nel seguito: D.M. 18 marzo 2010);
- I) la disciplina del M-GAS è contenuta nel Regolamento del M-GAS approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in data 26 novembre 2010, come successivamente modificato ed integrato;
- J) ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 18 marzo 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG), ha approvato il Regolamento della P-GAS, in data 23 aprile 2010, come successivamente modificato e integrato;
- K) il GME organizza e gestisce, ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas ARG/Gas 45/11, la Piattaforma di bilanciamento del GAS, secondo le modalità definite nel relativo regolamento;

- L) al GME è affidata la gestione dei sistemi di trasferimento delle garanzie di origine (P-COFER) ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas ARG/Elt 104/11;
- M) gli operatori, ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul mercato elettrico a pronti presentano, ai sensi dell'articolo 79, comma 79.1, della Disciplina, garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'allegato 5 della Disciplina o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'allegato 3 della Disciplina, conformemente ai rispettivi modelli allegati alla presente Convenzione (Allegato n. 3 e Allegato n. 4);
- N) gli operatori, ai fini della presentazione di richieste di registrazione sulla PCE, presentano, ai sensi dell'articolo 56, comma 56.1, lettera a), del Regolamento della PCE, garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'allegato 3 del Regolamento PCE, conformemente ai rispettivi modelli allegati alla presente Convenzione (Allegato n. 5);
- O) gli operatori della PCE che siano anche operatori del mercato elettrico, ai fini della presentazione di richieste di registrazione sulla PCE, possono utilizzare, ai sensi dell'articolo 56, comma 56.1, lettera b), del Regolamento della PCE, parte delle garanzie finanziarie presentate ai sensi della Disciplina di cui alle successive lettere P) ed Q);
- P) gli operatori che intendono operare sui mercati dell'energia ovvero sulla PCE presentano, ai sensi dell'articolo 79, comma 79.1, della Disciplina e dell'articolo 56 del Regolamento PCE, garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'allegato 3 della Disciplina, conformemente al modello allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 4);
- Q) gli operatori, ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul mercato elettrico a pronti ovvero di richieste di registrazione sulla PCE, presentano, ai sensi dell'articolo 79, comma 79.1, della Disciplina e dell'articolo 56 del Regolamento PCE, garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'allegato 7 della Disciplina o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'allegato 3 della Disciplina, conformemente ai rispettivi modelli allegati alla presente Convenzione (Allegato n. 6 e Allegato n. 4);
- R) un operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato n. 4 può in ogni momento, ai sensi dell'articolo 80, comma 80.2, della Disciplina, richiedere la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione presentando all'istituto affidatario del Servizio di tesoreria, una lettera di aggiornamento di tale ammontare conforme al modello di cui all'allegato 4 della Disciplina (Allegato n. 7) o presentando una nuova fideiussione;

- S) un operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato n. 3 ovvero l'Allegato n. 6 può in ogni momento, ai sensi dell'articolo 80, comma 80.2, della Disciplina, richiedere la modifica dell'ammontare garantito ovvero del termine di validità ed efficacia della fideiussione presentando all'istituto affidatario del Servizio di tesoreria, una lettera di aggiornamento conforme, rispettivamente, ai modelli di cui all'allegato 6 e all'allegato 8 della Disciplina (Allegato n. 8 e Allegato n. 9) o presentando una nuova fideiussione;
- T) un operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato n. 5 può in ogni momento, ai sensi dell'articolo 57, comma 57.3, del Regolamento PCE, richiedere la modifica dell'ammontare garantito ovvero del termine di validità ed efficacia della fideiussione presentando all'istituto affidatario del Servizio di tesoreria, una lettera di aggiornamento conforme al modello di cui all'allegato 4 del Regolamento PCE (Allegato n. 10) o presentando una nuova fideiussione;
- U) l'articolo 10, comma 6, del Decreto Ministeriale 29 aprile 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico rubricato "Evoluzione dei mercati a termine organizzati dalla società Gestore del mercato elettrico" prevede la ricerca di forme di collaborazione tra il GME e la società di gestione del mercato regolamentato dei prodotti derivati su sottostante elettrico (Borsa Italiana S.p.A.), per lo studio dell'integrazione di tale mercato dei derivati (IDEX) con quello a consegna fisica MTE;
- V) la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito CC&G) è la società che gestisce sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari di cui agli articoli 69 e 70 del Decreto legislativo 24 febbraio 2008, n. 58, le cui regole di organizzazione e funzionamento sono approvate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;
- W) il Regolamento di CC&G (nel seguito Regolamento CC&G) prevede l'esercizio su IDEX dell'opzione di consegna fisica dell'energia elettrica per le posizioni contrattuali in futures e conseguente loro trasferimento al Partecipante Qualificato;
- X) il Regolamento CC&G definisce Partecipante Qualificato "una società di gestione di un mercato di merci ammessa al sistema", indicata nelle Istruzioni, che non partecipa alle negoziazioni sui mercati finanziari e con riferimento alla quale trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni previste nel Regolamento CC&G per i Partecipanti Individuali, con le integrazioni e le eccezioni esplicitamente previste per il Partecipante Qualificato, nel Regolamento, nelle Istruzioni emanate da CC&G in attuazione del Regolamento, nonché negli accordi stipulati tra CC&G ed i medesimi Partecipanti Qualificati;

- Y) l'articolo B.2.1.2. comma 7, del Regolamento prevede che i Partecipanti Diretti, tra i quali rientra anche il Partecipante Qualificato, possano avvalersi in via permanente di un Agente di Regolamento per l'esecuzione di tutte le obbligazioni da adempiere derivanti dall'adesione del Partecipante al Sistema;
- Z) l'articolo B.10.1.2 delle Istruzioni identifica il GME tra le società di gestione dei mercati di merci che, allo stato, possono partecipare al Comparto Derivati dell'Energia in qualità di Partecipante Qualificato;
- AA) il GME deve attivare un conto corrente dedicato alla gestione degli incassi e pagamenti verso CC&G, ivi compreso ogni onere accessorio, nonché deve aprire sullo stesso conto una linea di credito a copertura della regolazione di tali pagamenti conseguenti all'esercizio, da parte degli operatori, dell'opzione di consegna fisica per le posizioni contrattuali in *futures* assunte sull'IDEX;
- BB) il Prestatore soddisfa le condizioni richieste per rivestire la qualifica di "agente di regolamento" previste nel Regolamento, nelle relative Istruzioni, nelle Condizioni Generali di CC&G, nonché tutte le altre disposizioni che regolano il Sistema di CC&G, tra cui l'essere intestatario di un Conto PM nel Sistema Target2 ed essere dotato dell'Infrastruttura Tecnologica richiesta;
- CC) il GME ed il Prestatore stipulano, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, l' "Accordo tra il Partecipante qualificato e l'Agente di regolamento", secondo il modello Allegato B. 116 alle Istruzioni al Regolamento di CC&G, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto (Allegato n. 11);
- DD) gli operatori, ai fini della presentazione di offerte congrue su M-GAS, presentano, ai sensi dell'articolo 45, comma 45.1, del Regolamento M-GAS, garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'allegato C del Regolamento M-GAS, conformemente al modello allegato alla presente Convezione (Allegato n. 12);
- EE) un operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato n. 12 può in ogni momento, ai sensi dell'articolo 46, comma 46.2, del Regolamento M-GAS, richiedere la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione presentando all'istituto affidatario del Servizio di tesoreria, una lettera di aggiornamento di tale ammontare conforme al modello di cui all'allegato D del Regolamento M-GAS (Allegato n. 13) o presentando una nuova fideiussione:

- FF) le Parti si sono dotate di sistemi informatici a supporto delle rispettive attività, idonei, tra l'altro, a consentire l'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione;
- HH) al termine della procedura di gara il Prestatore è risultato aggiudicatario del servizio al prezzo complessivo ed omnicomprensivo di €;
- JJ) ai fini della presente Convenzione, valgono, ove non diversamente specificato, le definizioni presenti nella Disciplina e nei Regolamenti contenenti le regole di funzionamento dei mercati e delle piattaforme organizzate e gestite dal GME consultabili sul sito internet http://www.mercatoelettrico.org, nonché le definizioni di cui al Regolamento di CC&G, alle relative Istruzioni e alle Condizioni generali di fornitura dei servizi da parte di CC&G consultabili sul sito internet http://www.ccg.it.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati. Definizioni

- 1.1 Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.
- 1.2 Nella presente Convenzione, per mercati energetici, ove non diversamente specificato, si intendono il mercato elettrico, la PCE, il M-GAS, la P-GAS, la PB-GAS.

1.3 Nella presente Convenzione, per mercati ambientali, ove non diversamente specificato, si intendono il mercato dei certificati verdi, il mercato dei titoli di efficienza energetica, il mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra, la P-COFER.

Articolo 2 Oggetto della Convenzione

- 2.1 Oggetto della presente Convenzione è lo svolgimento del Servizio di tesoreria per il GME, che si compone del: i. servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati energetici, per i mercati ambientali e per la gestione corrente aziendale extra-mercato; ii. servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il mercato elettrico, per la PCE e il M-GAS; iii. servizio di apertura di credito in conto corrente (di seguito congiuntamente denominati, ove non diversamente specificato: i "Servizi").
- 2.2 I Servizi sono svolti dal Prestatore in conformità alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico "Servizio di tesoreria per il Gestore dei mercati energetici S.p.A." (Allegato n. 2), che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, e, per quanto non ivi previsto, alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ed alla normativa e agli usi del settore bancario e creditizio.
- 2.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, in caso di specifica richiesta del GME, il Prestatore è tenuto ad attivare ulteriori c/c per un numero massimo di 5 (cinque) intestati al GME, denominati in Euro, aventi medesime caratteristiche di gestione di cui al successivo Titolo II, Capo I, nonché l'attivazione del servizio di gestione delle garanzie finanziarie della medesima tipologia di quello descritto al successivo Titolo II, Capo II.

TITOLO II SERVIZIO DI TESORERIA

CAPO I

SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

SEZIONE I

SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER I MERCATI ENERGETICI

PARAGRAFO I

CONTO CORRENTE BANCARIO PER I MERCATI ENERGETICI

Articolo 3

Contenuto del servizio

- 3.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, il Prestatore apre presso di sé numero 1 (*uno*) conto corrente intestato al GME e denominato in euro, di cui alla lettera A del Capitolo 3, paragrafo 3.1.1. dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 3.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
 - a) ricezione dei pagamenti disposti dagli operatori debitori;
 - b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori;
 - c) comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto di cui al precedente comma 3.1.
- 3.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 7 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sul conto di cui al precedente comma 3.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 4

Ricezione dei pagamenti

4.1 Il Prestatore accredita sul conto intestato al GME i pagamenti ricevuti dagli operatori debitori, con valuta pari a quella del giorno di ricevimento e ne dà comunicazione al GME stesso, secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.1.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 5 Effettuazione dei pagamenti

- 5.1 Sulla base delle disposizioni di pagamento, comunicate dal GME entro i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.1.1, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, il Prestatore effettua i pagamenti e ne dà comunicazione al GME, secondo quanto previsto nel medesimo allegato. La valuta da applicare è quella del giorno di disposizione del pagamento, salvo diversa specifica indicazione da parte del GME.
- 5.2 Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui i pagamenti di cui al precedente comma 5.1 entro i termini ivi previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.
- 5.3 Il Prestatore comunica al GME le informazioni relative ai pagamenti effettuati ai sensi dei precedenti commi 5.1 e 5.2, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.1.1, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

PARAGRAFO II

DEPOSITO INFRUTTIFERO PER IL MERCATO ELETTRICO, LA PCE E IL M-GAS

Articolo 6 Deposito infruttifero

- 6.1 Al fine di consentire agli Operatori l'effettuazione di bonifici bancari a favore del GME di somme ai sensi dell'art 79, comma 79.1, della Disciplina, ovvero ai sensi dell'Articolo 57, comma 57.11, del Regolamento PCE, il Prestatore apre presso di sé 1 (uno) conto infruttifero, intestato al GME e denominato in euro, di cui alla lettera B del Capitolo 3, paragrafo 3.1.1. dell'Allegato n. 2 alla Convenzione. L'eventuale restituzione delle somme come sopra bonificate da parte degli Operatori avverrà a seguito di specifica disposizione impartita dal GME.
- 6.2 Al fine di consentire agli Operatori l'effettuazione di bonifici bancari a favore del GME di somme ai sensi dell'art 45, comma 45.2, del Regolamento M-GAS, il Prestatore apre presso di sé 1 (uno) conto infruttifero, intestato al GME e denominato in euro, di cui alla lettera G del paragrafo 3.1.1. dell'Allegato n. 2 alla Convenzione. L'eventuale restituzione delle somme come sopra bonificate da parte degli Operatori avverrà a seguito di specifica disposizione impartita dal GME.
- 6.3 Qualora un operatore versi presso il Prestatore una somma a titolo di deposito infruttifero ai sensi dell'articolo 79, comma 79.1, della Disciplina ovvero ai

- sensi dell'Articolo 57, comma 57.11, del regolamento PCE, ovvero ai sensi dell'Articolo 45, comma 45.2, del regolamento M-GAS. il Prestatore ne dà comunicazione al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.1.2. dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 6.4 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 7 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sui conti di cui ai precedenti commi 6.1 e 6.2. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

PARAGRAFO III

CONTO CORRENTE BANCARIO PER LA PIATTAFORMA PER LA CONSEGNA FISICA DEI CONTRATTI FINANZIARI CONCLUSI SULL'IDEX

Articolo 7 Contenuto del servizio

- 7.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, il Prestatore apre presso di sé numero 1 (*uno*) conto corrente intestato al GME e denominato in euro, di cui alla lettera H del Capitolo 3, paragrafo 3.1.1. dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 7.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
 - a) ricezione dei pagamenti disposti da CC&G;
 - b) monitoraggio dei pagamenti a favore di CC&G;
 - c) comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto di cui al precedente comma 7.1.
- 7.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 7 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sui conti di cui al precedente comma 7.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 8 Ricezione dei pagamenti

8.1 Il Prestatore accredita sul conto intestato al GME i pagamenti ricevuti da CC&G, con valuta pari a quella del giorno di ricevimento, consentendone la

visualizzazione al GME stesso, secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.1.3, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 9

Effettuazione dei pagamenti

- 9.1 Secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.1.3, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, il Prestatore si impegna a garantire l'effettivo accredito dei pagamenti in favore di CC&G, consentendone la visualizzazione al GME. La valuta da applicare è quella del giorno in cui è previsto il pagamento a favore di CC&G.
- 9.2 Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui gli accrediti di cui al precedente comma 9.1 entro i termini ivi previsti, la valuta da applicare a CC&G è quella prevista nel predetto comma.
- 9.3 Il Prestatore mette a disposizione del GME le informazioni relative agli accrediti effettuati ai sensi dei precedenti commi 5.1, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.1.3, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

SEZIONE II

SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER I MERCATI AMBIENTALI

Articolo 10 Contenuto del servizio

- 10.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, il Prestatore apre presso di sé 4 (quattro) conti correnti intestati al GME e denominati in euro, di cui alla lettera C, D, E ed I, del Capitolo 3, paragrafo 3.1.1, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 10.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
 - a) ricezione dei versamenti effettuati dagli operatori;
 - b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori;
 - c) comunicazione al GME dei versamenti e dei pagamenti rispettivamente ricevuti ed effettuati, di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui al precedente comma 10.1.
- 10.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 7 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il

GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sui conti di cui al precedente comma 10.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 11 Flussi informativi/Dispositivi

- 11.1 Il Prestatore comunica al GME gli importi versati dagli operatori secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.2, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 11.2 Sulla base delle disposizioni di pagamento comunicate dal GME secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.2, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, il Prestatore effettua i pagamenti, secondo quanto previsto nel predetto allegato. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini ivi previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.
- 11.3 Il Prestatore comunica al GME le informazioni relative ai pagamenti effettuati, ai sensi del precedente comma 11.2, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.2, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

SEZIONE III

SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER LA GESTIONE CORRENTE AZIENDALE EXTRA - MERCATO

Articolo 12 Contenuto del servizio

- 12.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, il Prestatore apre presso di sé 1 (*uno*) conto intestato al GME denominati in euro, di cui alla lettera F, del Capitolo 3, paragrafo 3.1.1, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 12.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
 - 1) bonifici fornitori ordinari;
 - 2) bonifici fornitori veloci;
 - 3) bonifici fornitori estero CBI;
 - 4) bonifici fornitori extra mercato mandato di pagamento;
 - 5) bonifici stipendi;
 - 6) F24 on line.

12.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 7 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sul conto di cui al precedente comma 12.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 13

Flussi informativi/Dispositivi

- 13.1 Il GME comunica al Prestatore gli importi da versare ai beneficiari di cui al precedente Articolo 12, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.3, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 13.2 Sulla base delle disposizioni di pagamento comunicate dal GME, il Prestatore effettua i pagamenti, secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.3, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini ivi previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.
- 13.3 Il Prestatore comunica al GME le informazioni relative ai pagamenti effettuati, ai sensi del precedente comma 13.2, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.3, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

CAPO II

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER IL MERCATO ELETTRICO, LA PCE ED IL M-GAS

Articolo 14

Contenuto del servizio

- 14.1 Il servizio di gestione delle garanzie finanziarie è costituito dalle seguenti attività:
 - a) verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - b) comunicazione al GME, con riferimento a ciascun operatore, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - c) custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - d) escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso.

Articolo 15 Verifica delle garanzie finanziarie

- 15.1 Alla presentazione della fideiussione da parte di un operatore, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo:
 - a) verifica che la fideiussione sia stata effettivamente emessa da un istituto bancario iscritto all'albo di cui al articolo 13 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n.385 e che presenti un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch.
 - Detto rating non deve essere inferiore a BBB- della scala Standard & Poor's o Fitch ovvero ad Baa3 di Moody's Investor Service
 - b) verifica che, qualora l'istituto bancario, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera a), la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso sia corredata da una dichiarazione resa dalla società controllante che soddisfi i requisiti di cui alla predente lettera a) (Allegato n. 14 alla Convenzione).
 - c) verifica la completezza e la conformità della fideiussione ai modelli allegati alla presente Convenzione (Allegati n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 12) e che l'eventuale dichiarazione resa dalla società controllante attesti quanto previsto all'articolo 79, comma 79.3, lettere a) e b), della Disciplina, ovvero dell'Articolo 56, comma 56.2, lettere a) e b) del Regolamento PCE, ovvero dell'Articolo 45, comma 45.3, lettere a) e b) del Regolamento M-GAS.
- 15.2 Il Prestatore, effettuata la verifica, provvede, entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della fideiussione, a comunicarne l'esito all'operatore e al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 6 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 15.3 Il Prestatore verifica che, durante il periodo di validità della fideiussione, gli istituti bancari di cui al precedente comma 15.1, lettera a) ovvero la società inizialmente controllante di cui al precedente comma 15.1, lettera b) mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della fideiussione stessa e, in caso di perdita di uno o più requisiti, ne dà comunicazione al GME e all'operatore, secondo quanto previsto al Capitolo 6 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione. Il GME comunica al Prestatore l'informazione di cui all'art. 79, comma 79.3, lettera a) della Disciplina, ovvero dell'art. 56 comma 56.2 lettera a) del Regolamento PCE, ovvero dell'art. 45, comma 45.3, lettera a) del Regolamento M-GAS, relativa alla perdita del controllo da parte della società controllante.
- 15.4 Il Prestatore trasmette al GME le comunicazioni mensili previste al Capitolo 6 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 16

Aggiornamento delle garanzie finanziarie

- 16.1 Nel caso in cui un operatore richieda la modifica dell'ammontare garantito ovvero dei termini di validità ed efficacia della fideiussione, presentando al Prestatore una lettera di aggiornamento, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento è presentata, verifica la conformità della stessa ai modelli allegati alla Convenzione (Allegati n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 13).
- 16.2 Entro il termine di cui al precedente comma 16.1, il Prestatore, effettuata la verifica, provvede a comunicarne l'esito all'operatore e al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 6 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 16.3 Nei casi di riduzione dell'ammontare garantito o anticipo della scadenza, il Prestatore deve richiedere al GME il benestare all'accettazione della lettera di aggiornamento, secondo quanto previsto al Capitolo 6 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 17

Contestazioni sulla verifica delle garanzie finanziarie

- 17.1 Le Parti si danno atto che eventuali contestazioni in ordine agli esiti della verifica delle garanzie finanziarie, prestate ai sensi della Disciplina, effettuata dal Prestatore ai sensi dei precedenti Articolo 15 e Articolo 16 sono risolte dal Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 131 della Disciplina, integrato da un componente tecnico scelto tra professionisti dotati di comprovata esperienza nei settori bancario e creditizio, ovvero tra professori ordinari di discipline giuridiche o economiche relative ai medesimi settori ai sensi dell'art. 133 della Disciplina.
- 17.2 Le Parti si danno altresì atto che la risoluzione delle contestazioni di cui al precedente comma 17.1, quale risultante in esito alla verifica effettuata dal Collegio dei Probiviri in composizione integrata, ha valore vincolante nei propri confronti.
- 17.3 Le Parti si danno atto che eventuali contestazioni in ordine agli esiti della verifica delle garanzie finanziarie, prestate ai sensi del Regolamento del M-GAS, effettuata dal Prestatore ai sensi dei precedenti *Articolo 15* e *Articolo 16*, sono risolte dal Collegio Arbitrale di cui all'articolo 68 del Regolamento del M-GAS.
- 17.4 Le Parti si danno altresì atto che la risoluzione delle contestazioni di cui al precedente comma 17.1, quale risultante in esito alla verifica effettuata dal Collegio Arbitrale, ha valore vincolante nei propri confronti.

Articolo 18 Escussione delle garanzie finanziarie

- 18.1 Il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta del GME, secondo quanto previsto al Capitolo 6 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, provvede ad escutere, in nome e per conto del GME, e secondo la prassi e gli usi del settore bancario e creditizio, la fideiussione prestata a favore del GME stesso.
- 18.2 Il Prestatore, ricevuti i pagamenti derivanti dall'escussione della fideiussione, li accredita sui conti intestati al GME, con valuta lo stesso giorno di ricezione dei pagamenti, e ne dà immediata comunicazione al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 6 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 18.3 In caso di mancato adempimento dell'istituto fideiubente, le azioni legali necessarie per recuperare le somme dovute sono intraprese dal GME, secondo quanto previsto dalla Disciplina, ovvero dal Regolamento della PCE, ovvero dal Regolamento M-GAS.

CAPO III

SERVIZIO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Articolo 19

Contenuto del servizio

- 19.1 Costituisce oggetto del servizio l'apertura di una linea credito sul conto corrente di cui alla lettera H del Capitolo 3, paragrafo 3.1.1. dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 19.2 Il servizio di apertura di credito in conto corrente dovrà avere le caratteristiche ed essere reso secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati al Capitolo 5 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 20 Obblighi di correttezza

20.1 Le Parti, nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, mantengono una condotta conforme alle regole di correttezza, diligenza e professionalità.

Articolo 21

Accesso ai documenti relativi alla gestione dei Servizi

- 21.1 Il Prestatore conserva la documentazione relativa alle operazioni svolte nel periodo di durata della presente Convenzione, per 10 (dieci) anni dalla data in cui le stesse sono state effettuate.
- 21.2 Il GME accede, per via telematica ed in tempo reale (remote banking), ai documenti relativi alla gestione dei Servizi, ivi comprese le informazioni relative alle movimentazioni dei conti di cui ai precedenti Articolo 3, Articolo 6, Articolo 7, Articolo 10, Articolo 12. A tal fine, il Prestatore predispone quanto necessario all'accesso, secondo quanto specificatamente indicato nell'Allegato n. 2 alla Convenzione, assumendone gli oneri relativi, nonché adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza di tale accesso.

Articolo 22 Obblighi di informazione

22.1 Il Prestatore informa il GME, con la massima tempestività e, in ogni caso, secondo le modalità e nei termini definiti al Capitolo 7 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, in relazione ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o a qualunque altro evento che possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi.

Articolo 23 Riservatezza delle informazioni

- 23.1 Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso in conseguenza dello svolgimento dei Servizi, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione ad alcun titolo.
- 23.2 Alla scadenza della presente Convenzione ovvero a seguito di risoluzione ai sensi del successivo Articolo 29, o di recesso ai sensi del successivo Articolo 31, gli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma 23.1, continuano ad avere efficacia per 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di scioglimento della Convenzione.

Articolo 24

Regime di responsabilità e penali

- 24.2 Fermo restando il diritto del GME di incamerare in caso di inadempimento del Prestatore la fideiussione di cui al precedente comma 24.1, il Prestatore risponde, altresì, con tutte le proprie attività, salvo specifici vincoli di legge, e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore di pertinenza del GME, derivante dall'esecuzione della Convenzione e da tutte le operazioni comunque attinenti ai Servizi.
- Nello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati 24.3 energetici il Prestatore risponde, in particolare:
 - a) in ordine alla ricezione dei pagamenti disposti dagli operatori debitori, del tempestivo accreditamento sul conto di cui al precedente Articolo 3, comma 3.1;
 - b) in ordine alla ricezione dei pagamenti disposti da CC&G, del tempestivo accreditamento sul conto di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
 - c) in ordine alla ricezione dei bonifici effettuati dagli operatori, ai sensi del precedente Articolo 6, del tempestivo accreditamento sui conti di cui a commi 6.1 e 6.2 del predetto Articolo 6;
 - d) in ordine alla effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori, del buon esito dell'operazione;
 - e) in ordine alla effettuazione dei pagamenti a favore di CC&G, del buon esito dell'operazione:
 - f) della tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a), c), d), d) ed e), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui ai precedenti Articolo 3, Articolo 6 e Articolo 7.
- 24.4 Nello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati ambientali, il Prestatore risponde, in particolare:
 - a) in ordine alla ricezione dei versamenti effettuati dagli operatori, del tempestivo accreditamento sui conti di cui al precedente Articolo 10, comma 10.1:
 - b) in ordine alla effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori, del buon esito dell'operazione;
 - c) della tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui al precedente Articolo 10, comma 10.1.
- Nello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per la gestione corrente aziendale extra mercato, il Prestatore risponde, in particolare:
 - a) in ordine alla effettuazione dei pagamenti a favore dei beneficiari di cui al precedente Articolo 12, comma 12.2, del buon esito dell'operazione;
 - b) della tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti effettuati di cui alle precedente lettera a), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui al precedente Articolo 12, comma 12.1.

- 24.6 Nello svolgimento del servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il mercato elettrico, la PCE e il M-GAS, il Prestatore risponde, in particolare:
 - a) della corretta verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, degli eventuali aggiornamenti delle stesse, nonché dell'eventuale dichiarazione rilasciata dalla società controllante;
 - b) della tempestiva comunicazione al GME, con riferimento a ciascun operatore, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni e degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - c) della tempestiva comunicazione al GME dell'eventuale perdita di un requisito da parte di un istituto fideiubente ovvero della relativa società controllante:
 - d) della corretta custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - e) della regolare escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso:
 - f) della puntualità delle comunicazioni mensili previste al Capitolo 6 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali il GME 24.7 applicherà al Prestatore le penali secondo quanto previsto nell'Allegato n. 2 della presente Convenzione, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
- Il GME, nell'esecuzione della Convenzione, è responsabile di eventuali danni esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta dei suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione della Convenzione. Resta inteso che sono a carico del Prestatore gli oneri e gli eventuali danni che al GME dovessero derivare in conseguenza di errate comunicazioni da parte del Prestatore medesimo.
- Le Parti si danno atto che non sussisterà alcuna responsabilità per 24.9 inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del controllo delle stesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi o scioperi, anche aziendali.

Articolo 25 Tasso creditore

Sulle eventuali giacenze di cassa dei conti di cui ai precedenti Articolo 3, 25.1 Articolo 7, Articolo 10 e Articolo 12, il Prestatore riconosce un tasso d'interesse pari al tasso Euribor a tre mesi base 365 calcolato come media delle quotazioni di tale indicatore per ciascun giorno del trimestre di riferimento, al quale

- andranno aggiunti 50 basis points. La liquidazione degli interessi ha luogo con cadenza trimestrale posticipata.
- 25.2 Sulle eventuali giacenze di cassa dei conti di cui al precedente Articolo 6, il Prestatore non riconosce alcun tasso d'interesse essendo i conti in questione definiti infruttiferi.
- 25.3 Il GME riconosce al Prestatore, per l'utilizzo della linea di credito di cui al Titolo II, Capo III, un tasso d'interesse pari al tasso Euribor a un mese base 365 calcolato come media mensile di tale indicatore per ciascun giorno del mese di riferimento, al quale andranno aggiunti 200 basis points. La liquidazione degli interessi ha luogo con cadenza trimestrale posticipata.

Articolo 26 Corrispettivi

- 26.4 Per lo svolgimento del servizio di cui al Titolo II, Capo III, della Convenzione, il GME riconoscerà al Prestatore, per il periodo di efficacia della Convenzione, una commissione di fido accordato CFA complessiva, fissa ed invariabile, di € 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre IVA, da versare trimestralmente ad ogni liquidazione degli interessi.
- 26.5 Al Prestatore non è riconosciuto alcun corrispettivo o rimborso oltre a quelli previsti nel presente articolo per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto della Convenzione, fatta eccezione per l'imposta di bollo dovuta per legge.

Articolo 27 Durata ed efficacia della Convenzione

27.1 La presente Convenzione ha durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

Articolo 28 Mancata opposizione all'inadempimento

- 28.1 Il Prestatore non può rifiutare, differire o sospendere in nessun caso l'adempimento delle prestazioni dei Servizi oggetto della Convenzione.
- 28.2 Eventuali tolleranze del GME nei confronti di prestazioni non conformi a quanto indicato nella Convenzione non costituiscono rinuncia a diritti al GME stesso spettanti.

Articolo 29 Risoluzione

- 29.1 Il GME si riserva il diritto di risolvere la Convenzione nel caso in cui il Prestatore, che assuma altresì la veste di istituto fideiubente, non effettui il pagamento dovuto al GME al momento dell'escussione di una fideiussione. è fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni.
- 29.2 La risoluzione della Convenzione ai sensi del precedente comma 29.1 non pregiudica i diritti o gli obblighi delle Parti che siano già sorti alla data di scioglimento.

Articolo 30 Codice etico

30.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione il Prestatore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D. Lgs. n. 231/2001, consultabile sul sito internet www.mercatoelettrico.org. Con la stipula della presente Convenzione il Prestatore si obbliga a svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D. Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..Il Prestatore, pertanto, si obbliga a tenere GME manlevata ed indenne da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D. Lgs. n. 231/2001, dal Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. L'inosservanza di tale obbligo da parte del Prestatore costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà GME a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

Articolo 31 Recesso

Il GME si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni 31.1 momento, a suo insindacabile giudizio, e anche con riferimento ad alcune soltanto delle obbligazioni del Prestatore, esercitando tale facoltà con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Resta inteso che al Prestatore non è riconosciuto il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Articolo 32 Obbligo di collaborazione

- Alla scadenza della presente Convenzione ovvero a seguito di risoluzione, ai sensi del precedente Articolo 29, o di recesso, ai sensi del precedente Articolo 31, il Prestatore si impegna a collaborare con il nuovo prestatore al fine di non causare disfunzioni, effettuando il trasferimento di tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dei Servizi e garantendo, su richiesta del GME, un periodo di compresenza pari a tre mesi.
- Il Prestatore si impegna, altresì, ad eseguire tutte le attività che dovessero 32.2 rendersi necessarie a seguito della risoluzione della presente Convenzione, ai sensi del precedente Articolo 29, o all'esercizio del diritto di recesso, ai sensi del precedente Articolo 31.

Articolo 33 Foro competente e legge applicabile

- Salvo quanto previsto al precedente Articolo 17, per qualsiasi controversia che 33.1 dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'esecuzione della presente Convenzione o alla sua interpretazione è competente in via esclusiva il foro di Roma.
- 33.2 La legge applicabile alla presente Convenzione è quella italiana.

Articolo 34 Modifiche ed integrazioni

- Qualora intervengano, nel periodo di durata della presente Convenzione, 34.1 modifiche od integrazioni alla Disciplina o ai Regolamenti adottati dal GME, eventualmente anche conseguenti alla variazione del quadro normativo delle fonti primarie e secondarie, che incidano sulle modalità di svolgimento dei Servizi, le Parti si impegnano, fin d'ora, ad apportare alla presente Convenzione le necessarie modifiche ed integrazioni.
- Qualora le modifiche ed integrazioni di cui al precedente comma 34.1 siano tali da modificare, in modo significativo, la prestazione dei Servizi, le Parti si impegnano, fin d'ora, a concordare la variazione del corrispettivo previsto per il

servizio interessato dalla modifica, salva la facoltà di recesso nel caso in cui dette modificazioni siano tali che il valore della prestazione ecceda o sia ridotta di almeno la metà rispetto al valore che la prestazione stessa aveva al momento della sottoscrizione della presente Convenzione. La variazione del corrispettivo sarà determinata, tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, in via analitica, sulla base dei prezzi di mercato. Resta comunque fermo il diritto del Prestatore di recedere dalla presente Convenzione qualora le modifiche ed integrazioni siano tali da richiedere lo svolgimento di servizi ulteriori o diversi rispetto a quelli di cui alla presente Convenzione.

34.3 Durante il periodo di durata della presente Convenzione, il Prestatore si rende disponibile, anche al fine di garantire il corretto svolgimento dei Servizi, a collaborare con il GME per individuare gli aggiornamenti al proprio sistema informatico, che si rendessero necessari a seguito delle modifiche apportate dal GME al proprio sistema informatico. Il Prestatore si impegna altresì a porre in essere, sul proprio sistema informatico, ogni intervento necessario a migliorare lo svolgimento dei Servizi, o che sia reso necessario da atti o provvedimenti delle autorità. Tali aggiornamenti ed interventi potranno determinare una modifica della presente Convenzione ovvero una variazione del corrispettivo, la cui formalizzazione potrà avvenire anche mediante scambio di corrispondenza commerciale.

Articolo 35 Registrazione e bollo

- 35.1 Nel caso in cui una delle Parti richieda la registrazione della presente Convenzione essa è tenuta al pagamento dell'imposta di registro.
- 35.2 Le spese riguardanti l'imposta di bollo applicabile alla presente Convenzione saranno sostenute dalle Parti in egual misura.

Articolo 36 Domicilio delle Parti e comunicazioni

36.1 Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il GME e il Prestatore eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

-	Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Largo Giuseppe Tartini n. 3/4 -	
	00198 Roma;	

-	,	Via	, n			• • • •	• •	· • •	• • •	• •	• •
---	---	-----	-----	--	--	---------	-----	-------	-------	-----	-----

36.2 Ove non diversamente previsto nell'Allegato n. 2 alla Convenzione, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere,

o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

-	Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Largo Giuseppe Tartini n. 3/4 -
	00198 Roma, numero di telefacsimile +39068012; responsabile
	della gestione della presente Convenzione:
	indirizzo e-mail:;
_	, Via –, numero di
	telefacsimile, responsabile della gestione dei rapporti con il
	GME:, indirizzo e-mail:

36.3 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

Per il Prestatore

Per il GME

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole della Convenzione: Articolo 17 (Contestazioni sulla verifica delle garanzie finanziarie); Articolo 18 (Escussione delle garanzie finanziarie); Articolo 21 (Accesso ai documenti relativi alla gestione dei Servizi); Articolo 22 (Obblighi di informazione); Articolo 23 (Riservatezza delle informazioni); Articolo 24 (Regime di responsabilità e penali); Articolo 25 (Tasso creditore); Articolo 28 (Mancata opposizione all'inadempimento); Articolo 29 (Risoluzione); Articolo 30 (Codice etico); Articolo 31 (Recesso); Articolo 32 (Obbligo di collaborazione); Articolo 33 (Foro competente e legge applicabile); Articolo 34 (Modifiche ed integrazioni).

Per il Prestatore

Allegati:

- 1. Fideiussione/cauzione definitiva n..... rilasciata dal Prestatore a favore del GME;
- 2. Capitolato tecnico "Servizio di tesoreria per il Gestore dei mercati energetici S.p.A.";
- 3. Modello di fideiussione ai sensi dell'articolo 79 della Disciplina (Allegato 5 alla Disciplina);
- 4. Modello di fideiussione ai sensi dell'articolo 79 della Disciplina (Allegato 3 alla Disciplina):
- 5. Modello di fideiussione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento della PCE (Allegato 3 al Regolamento della PCE);
- 6. Modello di fideiussione ai sensi dell'articolo 79 della Disciplina (Allegato 7 alla Disciplina);
- 7. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi dell'articolo 80 della Disciplina (Allegato 4 alla Disciplina);
- 8. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi dell'articolo 80 della Disciplina (Allegato 6 alla Disciplina);
- 9. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi dell'articolo 80 della Disciplina (Allegato 8 alla Disciplina);
- 10. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento della PCE (Allegato 4 al Regolamento della PCE);
- 11. Accordo tra il partecipante qualificato e l'agente di regolamento;
- 12. Modello di fideiussione ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento M-GAS (Allegato C al Regolamento M-GAS);
- 13. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento M-GAS (Allegato D al Regolamento M-GAS);
- 14. Modello lettera di patronage.